CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DELLA BASILICATA

RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2022

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

In copertina:
Laghi di Monticchio - Provincia di Potenza - Foto di Silvio Milano

Camera dei Deputati **ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN**

Al Presidente del Senato

Al Presidente della Camera

Al Presidente della Giunta Regionale
Regione Basilicata

Al Presidente del Consiglio Regionale
Regione Basilicata

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Castello di Lagopesole - Avigliano - Provincia di Potenza

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

"Non ci sono esistenze di serie A, di serie B o di serie C per la Costituzione italiana. Qualsiasi esistenza umana, in quanto tale, ha dignità e valore."

(Luca Antonini, Giudice costituzionale)

"La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi di fronte a chi ha bisogno."

(David Sassoli)

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Pietragalla - Provincia di Potenza - I Palmenti

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Indice

Introduzione Pag. 9

Gli Spazi di Tutela dei Diritti fondamentali

1.1 Lo spazio europeo di una democrazia compiuta » 15
1.2 La Rete europea dei Difensori civici e altri Organismi internazionali » 18
1.3 Il ruolo dei Difensori civici nella "*digital age*" » 21
1.4 La conferenza ENO – Strasburgo 2022 » 23
1.5 La valorizzazione della Basilicata nel processo di innovazione e transizione » 26
1.6 Inclusione sociale e autonomia delle persone con disabilità grave » 28
1.7 Il disegno di legge per l'istituzione del Garante nazionale dei disabili » 35

Il Diritto alla Salute

2.1 La Riforma sanitaria e sue distorsioni » 45
2.2 L'evoluzione normativa dopo la Riforma sanitaria » 47
2.3 Il percorso di definizione dei LEP » 51
2.4 Poteri di intervento del Garante regionale del diritto alla salute » 53
2.5 La trasparenza amministrativa in ambito sanitario » 55
2.6 Il fenomeno della migrazione sanitaria interregionale » 58

La Difesa Civica in Basilicata

3.1 Report attività – Anno 2022 » 63
3.2 Problematiche rilevanti e criticità registrate nel 2022 » 66
3.3 Le richieste di nomina di un Commissario ad acta » 69
3.4 Accesso agli atti della P.A.: non è ammesso un controllo generalizzato » 70
3.5 Accesso civico generalizzato e dialogo cooperativo » 71
3.6 Accesso difensivo agli atti di una procedura selettiva » 73
3.7 Accesso civico generalizzato negato e riesame richiesto tardivamente » 76
3.8 Illegittimità del diniego all'esibizione dei titoli autorizzativi di opere edilizie » 78
3.9 Perdurante inerzia della P.A. sulle istanze di accesso agli atti » 79
3.10 Le prerogative dei Consiglieri comunali e il ricorso al Difensore civico » 81
3.11 Il Protocollo d'intesa con la Commissione Regionale Pari Opportunità » 84

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Dati Statistici

4.1	Statistica dei casi trattati – Anno 2022	Pag.	88
4.2	Trend Attività - Anno 2022	»	90
4.3	Materie trattate – Anno 2022	»	92
4.4	Enti destinatari dell'intervento	»	93
4.5	Stato di definizione Pratiche – Anno 2022	»	99
4.6	Andamento attività Anni 2015 -2022	»	102

Appendice

5.1	Legge Regionale n. 5/2021 Garante Regionale dei diritti della persona	»	105
5.2	I Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome	»	120
5.3	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici	»	124
5.4	Autorità Garanti e Organismi di Parità	»	124

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Introduzione

Nel contesto evolutivo della normativa statale e regionale di inquadramento del Difensore civico, tale figura negli ultimi anni ha dismesso i panni di mero ruolo di stimolo, impulso, sollecitazione e moral suasion, per assumere prerogative e competenze in un perimetro più ampio, teso ad una tutela più incisiva dei diritti e degli interessi dei cittadini, attraverso nuove e più articolate forme di intervento.

La natura polivalente del Difensore civico - non inquadrabile in maniera univoca, anche per le diverse e non uniformi normative regionali e provinciali di riferimento – rende tuttavia tale organo assimilabile alle "Autorità indipendenti", categoria che ricomprende enti e organi pubblici con un elevato grado di autonomia (organizzatoria, finanziaria e contabile), quindi caratterizzati dalla mancanza di controlli e soggezione al potere direttivo del Governo.

Si tratta di autorità investite di funzioni tutorie di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti, sottratti al controllo e all'indirizzo del potere politico e per questo fornite di garanzie di autonomia nella nomina (di norma con elezione a maggioranza qualificata), nei requisiti soggettivi (adeguata preparazione e competenza) e sotto il profilo gerarchico e funzionale.

Siffatto inquadramento giuridico delle Autorità indipendenti, tra le quali si annovera il Difensore civico, si rinviene anche in una recente deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria, a seguito di richiesta di parere avanzata dalla Regione Liguria (n. 60/2022/PAR del 20 dicembre 2022).

Nella suindicata deliberazione i Giudici contabili hanno avuto modo di evidenziare che: "Tali caratteristiche non escludono che dette autorità, nel loro operato, siano competenti a svolgere anche funzioni prettamente amministrative; tuttavia, anche nell'esercizio di dette funzioni operano in posizione neutrale e terza rispetto agli interessi politici agendo secondo canoni di condotta diversi da quelli che caratterizzano l'agire amministrativo".

Al riguardo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 482/1995 ha chiarito che "le attribuzioni dell'Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l'indipendenza dell'organo".

In tema di inquadramento giuridico della Difesa civica, la stessa la giurisprudenza

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

amministrativa, sulla scia di precedenti decisioni, ha di recente sottolineato che il Difensore civico è assimilabile alla categoria delle Authorities, quindi dotato di autonomia dal potere politico, economico e burocratico, con funzione autonoma di controllo e regolamentazione (Consiglio di Stato, sezione V, 03.05.2021, n. 3465).

Ciò in linea con quanto in passato espresso dal Tar Bolzano, a mente del quale "(...) la ratio di tale istituzione è quella di offrire ai cittadini una forma di tutela nei casi di "mala amministrazione", quale portatore di garanzia di imparzialità ed indipendenza, nonostante il carattere di organo fiduciario dell'Assemblea che lo ha eletto. Detto organismo è preposto a svolgere, oltre ad una funzione di difesa tecnica degli amministrati, anche un ruolo di mediazione e più precisamente di tramite tra governanti e governati onde superare le frequenti incomprensioni e favorire una partecipazione attiva e concreta dei cittadini alla vita pubblico-amministrativa dell'Ente." (Tar Bolzano, sez. I, sentenza del 14.12.2009 n. 400).

In linea generale, quindi, il Difensore civico è una figura di garanzia specificamente legata ad un ruolo di tutela non giurisdizionale del cittadino, in chiave di soggetto-ponte tra il decisore pubblico e il privato, nell'ottica garantista dei principi del buon andamento, della trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, come declinati dall'articolo 97 della Costituzione.

Tale forma di mediazione, di conciliazione e terzietà attiva, dunque, mira alla risoluzione stragiudiziale delle controversie tra cittadini e amministrazione pubblica per giungere a soluzioni condivise e consensuali, alternative alla giurisdizione ordinaria e con effetti deflattivi del contenzioso giurisdizionale.

Un esempio significativo di tale funzione giustiziale attribuita al Difensore civico si rinviene in materia di trasparenza amministrativa, allorquando, in alternativa al tradizionale ricorso al TAR, viene attivato il procedimento di riesame dinnanzi al Difensore civico.

Ciò avviene nei casi di diniego (espresso o tacito) opposto dalle amministrazioni pubbliche alle istanze di accesso agli atti e ai documenti detenuti dagli uffici pubblici o nelle ipotesi di accesso civico (cd. semplice o generalizzato) ai dati e alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.

Tale rimedio alternativo di risoluzione delle controversie, oltre alla gratuità del ricorso, consente di abbattere notevolmente i tempi di definizione dei procedimenti sull'accesso e presenta un tasso di informalità sicuramente superiore al ricorso giurisdizionale.

A suggello della posizione di autonomia del Difensore civico, inoltre, vi è la durata

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

fissa del mandato - anche se variabile a seconda delle diverse previsioni del legislatore regionale - comunque sganciata dalla durata della legislatura del Consiglio regionale, trattandosi di nomina che non segue lo spoils system.

In tale ottica di indipendenza, la dotazione di risorse umane e strumentali dell'Ufficio di Difesa civica deve essere, a norma di legge, adeguata all'esercizio delle funzioni e delle prerogative del Difensore civico. Purtroppo, in alcune Regioni (come nel caso di questa Difesa civica), ciò non si verifica, stante la cronica carenza di organico, a fronte di un ampio ventaglio di materie che esige un costante impegno di aggiornamento e approfondimento delle questioni trattate.

Oltre alla funzione di sollecitazione e di impulso rivolta agli enti pubblici e ai soggetti gestori dei servizi pubblici - nei casi di ritardi, omissioni, incongruenze, carenze etc. - il Difensore civico svolge anche una funzione a carattere dissuasivo-persuasivo, con l'obiettivo si supportare le stesse amministrazioni nell'applicazione di norme e regolamenti non sempre di facile interpretazione.

In tale contesto operativo, il Difensore civico può chiedere al responsabile del procedimento di procedere congiuntamente alla disamina della pratica, può richiedere i chiarimenti necessari in relazione all'istruttoria del caso concreto, nonché la trasmissione della documentazione relativa alla pratica in esame, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Inoltre, pur non potendo esercitare poteri sostitutivi, coercitivi o interdittivi nei confronti dei funzionari pubblici, il Difensore civico - nel caso in cui il responsabile del servizio ostacoli, con azioni o omissioni, il corretto svolgimento del procedimento - può richiedere all'organo sovraordinato, la sottoposizione del dipendente a procedimento disciplinare.

Quanto ai rapporti interistituzionali con gli organi dell'Assemblea legislativa, il Difensore civico, di iniziativa o su richiesta, può essere ascoltato dalle commissioni consiliari competenti in relazione a problematiche e criticità particolari afferenti le proprie attività.

Gli stessi consiglieri regionali possono chiedere al Difensore civico notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle funzioni e alle iniziative intraprese per la risoluzione delle problematiche che hanno interessato la Difesa civica.

Possono altresì essere prospettate dal Difensore civico alle diverse amministrazioni in ambito regionale situazioni di carenza normativa e incertezza giuridica, senza tuttavia svolgere alcun sindacato di legittimità in merito all'adozione di atti giuridico-ammini-

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

strativi, ovvero di decisioni scaturenti dal confronto politico-istituzionale.

Quanto all'ambito oggettivo della richiesta di pareri al Difensore civico, sia da parte di uffici pubblici che da soggetti privati, l'ausilio consultivo può essere riferito solo ed esclusivamente alla corretta interpretazione di principi, norme e istituti riguardanti l'azione amministrativa, poiché è preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione con il decisore pubblico, in quanto incompatibile con la richiamata posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità.

Appare, infatti, evidente che soltanto i pareri in punto di diritto astratto e generale risultano compatibili con il divieto di sostituirsi all'amministrazione, come invece accadrebbe ove il Difensore civico rendesse un parere nel merito delle scelte politico-amministrative di una pubblica amministrazione.

Inoltre, l'inopportuno quanto indebito sindacato di legittimità introdurrebbe una stridente interferenza con la funzione consultiva attribuita dal legislatore statale alle Magistrature competenti, quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e, in casi specifici, ad altri organi quali l'Avvocatura dello Stato.

Passando alla disamina dell'andamento generale dell'attività svolta nell'anno 2022, la presente relazione annuale, senza alcuna pretesa di esaustività, mira a mettere in luce le problematiche di diversa portata che hanno caratterizzato l'anno trascorso e, al contempo, a consentire uno sguardo più ampio sulle problematiche e criticità che altrimenti resterebbero nell'ombra.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che, a fronte di questioni semplici (informazioni al cittadino sull'inoltro dei reclami, sugli uffici competenti, termini di legge etc.) che spesso non richiedono una vera e propria corrispondenza formale con gli uffici procedenti, pervengono al Difensore civico questioni di particolare complessità che spesso involgono profili amministrativi, civilistici e, se pur di rado, di natura penalistica.

Per tali questioni, l'approfondimento normativo e giurisprudenziale richiesto, comporta uno studio a volte più oneroso di procedimenti caratterizzati da una copiosa istruttoria e interlocuzione con i funzionari competenti.

Come di consueto è opportuno partire dalla considerazione dei dati statistici, pur nella consapevolezza che una compiuta valutazione dell'attività complessiva non può esaurirsi nella ricognizione dei dati quantitativi, che tuttavia hanno il merito di rappresentare in maniera plastica l'evoluzione di questioni e criticità, altrimenti difficilmente percepibile, con l'intento di formulare obiettivi di miglioramento.

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Nel 2022 sono pervenute n. 720 istanze (richieste di intervento, chiarimenti, pareri, informazioni, solleciti, segnalazioni) a fronte delle quali sono stati formalmente aperti n. 126 fascicoli (pratiche che hanno necessitato di una vera e propria istruttoria).

In materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa sono stati presentati n. 69 ricorsi per il riesame del diniego (espresso o tacito) opposto dalle pubbliche amministrazioni alle istanze di esibizione di atti e documenti, di cui n. 54 ricorsi per l'accesso documentale (ai sensi della legge n. 241/1990), n. 15 ricorsi in materia di accesso civico (semplice o generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 97/2016) e accesso ambientale (d.lgs. n.195/2005).

Quindi, anche il 2022, in linea con gli anni precedenti, ha fatto registrare un trend positivo sul fronte dei ricorsi presentati da singoli cittadini o associazioni (organizzazioni sindacali, comitati, associazioni ambientaliste) in materia di trasparenza e accesso agli atti (circa il 55% delle istanze presentate), in alternativa al tradizionale ricorso al Tar o al ricorso gerarchico al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Ciò conferma, il costante gradimento dei cittadini verso tale strumento di informazione e conoscenza che, da un lato costituisce un deterrente per i ricorsi giurisdizionali e, dall'altro, consente di ottenere la documentazione necessaria a soddisfare le diverse pretese conoscitive, in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi.

A fronte del provvedimento motivato del Difensore civico circa l'illegittimità del diniego espresso dalle P.P.A.A. - sia nei casi di accesso tradizionale che di accesso civico - si è riscontrato quasi sempre un costruttivo ripensamento da parte degli uffici interpellati.

Nei casi di richieste di accesso agli atti e documenti in possesso delle Amministrazioni statali periferiche aventi sede in Basilicata, si è provveduto alla trasmissione d'ufficio dei ricorsi alla competente Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di evitare la scadenza del termine di 30 giorni per l'inoltro dei ricorsi.

Sono inoltre pervenute nel 2022 due richieste di nomina di "commissario ad acta" ai sensi dell'art. 136 del T.U.E.L., per mancata adozione da parte di alcuni Comuni lucani di atti ritenuti "obbligatori per legge", secondo la prospettazione degli istanti.

A tali ultime istanze è stato fornito riscontro nell'alveo delineato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che - a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, statuita con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha fortemente limitato i poteri sostitutivi del Difensore civico regionale (come da approfondimento che seguirà al Cap.

Camera dei Deputati **ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN**

3, paragrafo 3.3 della presente relazione).

Sul fronte dei reclami e dei disservizi segnalati negli altri settori di competenza (trasporti, urbanistica, rifiuti, ambiente, edilizia popolare ecc.) il Difensore civico è intervenuto per sollecitare la conclusione dei procedimenti amministrativi e la concessione dei titoli autorizzativi in tempi ragionevoli, soprattutto nei casi di ritardi non motivati, ovvero nelle ipotesi di indebito appesantimento delle procedure di legge.

In tale contesto, merita particolare menzione la proficua e leale collaborazione ricevuta da parte degli uffici del Gestore del servizio idrico integrato, Acquedotto Lucano S.p.A. e dell'ATER; tali Enti, per tutte le problematiche segnalate, hanno tempestivamente fornito le informazioni e i documenti richiesti, nonché provveduto, per le istanze meritevoli di accoglimento, alla risoluzione delle criticità evidenziate.

Anche la collaborazione istituzionale, in specie con le altre Autorità garanti, è stata ottimale.

Nell'ottica della trasparenza e della più ampia comunicazione tra le parti, l'interessato è stato sempre informato di tutti i passaggi dell'istruttoria, attraverso l'invio di copia dell'intervento del Difensore civico e degli esiti dell'istruttoria.

A tal fine, sono stati utilizzati gli indirizzi forniti dal cittadino nella segnalazione, prediligendo la trasmissione in formato digitale.

In tale contesto operativo, questo Difensore civico ha continuato a svolgere, pur in regime di proroga, funzioni di impulso e sollecitazione garantendo - senza soluzione di continuità - un corretto dialogo cooperativo tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni interpellate, perseguendo la trasparenza dei procedimenti amministrativi e la loro corretta comunicazione agli interessati.

Tutta l'attività dell'Ufficio scrivente, infine, è stata svolta nel rispetto della riservatezza dei dati personali e dei dati particolari (in precedenza cd. dati sensibili) forniti dagli interessati; sia il trattamento che la susseguente conservazione dei dati è avvenuta previa autorizzazione del richiedente, secondo la vigente normativa europea sulla privacy.

Marzo 2023

Il Difensore Civico Regionale
Antonia Fiordelisi

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Gli spazi di tutela dei diritti fondamentali

1.1 Lo spazio europeo di una democrazia compiuta

In pochi anni l'umanità si è trovata di fronte ad eventi carichi di segnali contrastanti, indicativi di trasformazioni sia negli equilibri sociali e istituzionali tra gli Stati democratici, che nelle relazioni internazionali e nella cultura politica.

Già la crisi finanziaria del 2008 aveva avuto implicazioni negative tutt'altro che residuali e superate: essa aveva impresso un'impennata sorprendente alla crescita delle diseguaglianze mai riassorbita dalle società democratiche.

Tale crisi, tuttavia, aveva disvelato quanto preveggenti fossero stati i popoli e i leader europei che dopo il secondo conflitto mondiale avevano - non solamente per la democrazia interna dei loro Stati, ma anche per un ordine sovranazionale - posto delle regole al mercato per limitare le concentrazioni economiche e difendere la democrazia contro diseguaglianze e nuove povertà.

Il secondo evento negativo deve rinvenirsi nella pandemia, che ha messo a dura prova i sistemi costituzionali ed ha accresciuto la fragilità della gestione dei servizi pubblici, mettendo altresì in luce le contraddizioni di un cultura della libertà che per decenni era stata semplicisticamente identificata con gli interessi individuali, dissociandola dalla responsabilità del singolo versa la società.

Ad oggi, il terzo e nefasto evento è l'invasione russa dell'Ucraina , che dal Febbraio 2022 sta mettendo a dura prova il diritto internazionale e la pace, i due pilastri del processo di democratizzazione iniziato nel 1945.

Purtroppo, oggi l'Europa, che pur ha dimostrato di essere capace di reagire al Covid in maniera efficace e solidale, sia nella fase dell'emergenza che in quella della ricostruzione, si trova di nuovo a confrontarsi con uno scenario altrettanto drammatico, quanto imprevisto.

Eppure come comunità internazionale si stava uscendo dalla fase più acuta della crisi pandemica e ci si accingeva a dare attuazione a una agenda in cui la ripresa dell'economia su basi sostenibili si sarebbe dovuta coniugare con la doppia transizione energetica e digitale.

Tale conflitto armato nel cuore dell'Europa e la denegata prospettiva di una nuova guerra fredda, rappresenta per l'Europa un altro "cigno nero", secondo la definizione di autorevoli economisti, con conseguenze negative sulle prospettive di ripresa dell'economia, sul commercio internazionale e sui bilanci nazionali.

Oggi la democrazia e la cultura dei diritti, anche in alcuni Paesi europei, rappresentano un bersaglio ideologico e il terreno su cui si combatte una nuova contrapposizione globale.

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN

Tutte le democrazie occidentali, all'indomani dell'invasione russa, si sono svegliate in un clima di attacco e vulnerabilità - come ai tempi del secondo conflitto mondiale - e aggravano la loro debolezza ed imperfezione nella misura in cui restano ancorate al paradigma della guerra fredda, senza valorizzare il significato universalistico della cultura politica e giuridica che ha ispirato le Nazioni Unite e l'Unione europea.

Per valutare la prestazione dell'UE in questa crisi va anche tenuto presente che, come nel recente passato, riuscire a definire una posizione comune dei Paesi membri dell'Unione nei confronti della Russia rappresenta una operazione complessa che richiede estenuanti mediazioni.

Il tema dei rapporti con la Federazione russa è da sempre tra i più divisivi. Alla prova dei fatti riemergono costantemente le divisioni dettate dalla storia e dalla geografia tra i Paesi che considerano la Russia soprattutto una minaccia alla propria sicurezza, e quelli che, viceversa, vedono nella Russia un partner economico affidabile e irrinunciabile.

L'Unione europea, pur colta di sorpresa dalla guerra in Ucraina, è riuscita comunque a reagire in maniera solidale ed unitaria; in questa occasione non ci sono state esitazioni, scegliendo di contrastare l'aggressione russa con i mezzi di cui dispone e attestandosi su una linea di difesa dei propri valori fondanti e degli interessi dell'Europa.

L'UE, in piena sintonia e intesa con l'alleato americano, è stata tempestiva e unita nel condannare l'aggressione russa, senza distinguo, condizioni o tentennamenti. Sono stati adottati rapidamente e in maniera progressiva vari "pacchetti" di sanzioni di particolare durezza contro la Russia, di fatto le sanzioni più pesanti mai adottate finora dall'Unione europea nei confronti di un Paese terzo.

Sono stati sanzionati con restrizioni alla libertà di movimento e con la confisca di beni e conti bancari molti membri del governo russo e vari oligarchi. Sono state adottate varie misure di blocco delle esportazioni di prodotti e componenti sensibili (soprattutto ad alto contenuto tecnologico) utilizzati dalla Russia nell'industria spaziale, aeronautica e nell'industria degli idrocarburi.

Sono state, altresì, bloccate quasi tutte le transazioni con le maggiori banche russe e sono state congelate le riserve in valuta della Banca centrale russa presso Banche centrali o commerciali europee.

Numerosi Paesi dell'UE, tra cui l'Italia, hanno inoltre deciso (con provvedimenti nazionali) di fornire equipaggiamenti e armi all'Ucraina per sostenere la resistenza contro l'invasione russa. Ma l'UE ha anche deciso, con una iniziativa che riveste particolare significato politico, in via del tutto eccezionale, di utilizzare fondi del bilancio comune (oltre un miliardo di euro) per finanziare la fornitura di armi all'Ucraina.

Oltre alle misure immediate adottate per colpire la Russia e fornire assistenza all'Ucraina, l'UE ha cominciato a definire gli assi portanti di una strategia mirata a far fronte agli scenari dopo il

Camera dei Deputati ARRIVO 27 marzo 2023 Prot: 2023/0000480/TN